

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI

- Presidente -

Sent. n. sez. 570/2026

DONATO D'AURIA

UP - 05/05/2026

FRANCESCO LUIGI BRANDA

R.G.N. 6712/2026

ATTILIO MARI

- Relatore -

MARINA CIRESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [REDACTED] avverso la

sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 09/10/2024 dal Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [REDACTED] e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed € 1.666,00 di multa, per due fattispecie di reato contestate ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, unite sotto il vincolo della continuazione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale e confisca e distruzione di quanto in sequestro, a eccezione della somma di denaro.

La Corte territoriale ha esposto che il riconoscimento di responsabilità si fondava sugli elementi esaminati in sede di giudizio abbreviato e, in particolare: sulle dichiarazioni rese da [REDACTED] che aveva esposto di avere ricevuto un quantitativo di 1,6 grammi di stupefacente del tipo hashish dal coimputato [REDACTED] e che aveva dichiarato di avere concluso il relativo accordo, per



via telefonica, con il [REDACTED] nonché sugli esiti della perquisizione effettuata presso l'abitazione di quest'ultimo, nel corso della quale era stata accertata la presenza di un bilancino, di una busta di plastica con tagli circolari e di g 13,4 di hashish.

Il giudice di appello ha rigettato il motivo di gravame inerente alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] atteso che – nei confronti della medesima – non risultava alcun elemento idoneo a ritenerla come persona sottoposta alle indagini; ha ritenuto che la complessiva natura organizzata dell'attività di cessione fosse inidonea rispetto all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-*bis* cod.pen. e che non apparivano sussistenti elementi tali da giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche; ritenendo, altresì, insussistenti gli elementi per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] tramite il proprio difensore, articolando nove motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente in ordine alla responsabilità e al concorso di persone, in relazione agli artt. 110 cod.pen. e 192 cod.proc.pen..

Ha argomentato che la Corte territoriale avrebbe valorizzato alcuni elementi fattuali (quale la presenza del coimputato presso l'abitazione del ricorrente e il rinvenimento di un bilancino) senza individuare il contributo causale apportato dal [REDACTED] alla condotta di cessione; operando un salto logico tra il contesto e l'inferenza in ordine alla sussistenza di una condotta concorrente rispetto alla cessione stessa, valorizzando elementi fattuali da ritenersi meramente neutri.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 63, 64 e 191 cod.proc.pen., per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [REDACTED] in quanto persona potenzialmente indagata.

Ha argomentato che quest'ultima era coinvolta nella condotta e potenzialmente esposta ad addebito di responsabilità penale, con conseguente obbligo di attivare le garanzie previste dall'art. 64 cod.proc.pen., la cui omissione doveva ritenersi dar luogo a inutilizzabilità delle dichiarazioni.

Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art.192 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per omessa valutazione di una fonte dichiarativa decisiva.

Ha dedotto che, nel giudizio di merito, era emersa la presenza di [REDACTED] [REDACTED] quale soggetto presente all'incontro tra acquirente e cedente; deducendo



che la sua omessa escussione aveva integrato un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità.

Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art.131-*bis* cod.pen., per mancanza di valutazione dell'offensività concreta del fatto.

Ha argomentato che la Corte non avrebbe idoneamente valutato il dato ponderale minimo dello stupefacente rinvenuto e quello dell'incensuratezza dell'imputato.

Con il quinto motivo ha dedotto la violazione dell'art.62-*bis* cod.pen. e dell'art.125 cod.proc.pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Ha argomentato che il beneficio sarebbe stato negato sulla base di una mera formula di stile, senza l'adozione di una motivazione concreta e personalizzata.

Con il sesto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 133 cod.pen. e 125 cod.proc.pen. in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo che lo stato di incensuratezza avrebbe imposto una motivazione rafforzata.

Con il settimo motivo ha dedotto la violazione dell'art.168-*bis* cod.pen. in punto di diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in quanto resa con motivazione apparente, poiché fondata sul solo dato assertivo del carattere non rieducativo della sanzione.

Con l'ottavo motivo ha dedotto il vizio motivazionale in ordine alla conferma del trattamento sanzionatorio, operato senza confrontarsi con le deduzioni difensive inerenti alla minima offensività della condotta, all'esiguità quantitativa della sostanza, alla giovane età e incensuratezza del ricorrente e all'assenza di elementi sintomatici di professionalità e abitudine nel reato

Con il nono motivo ha dedotto – ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego del lavoro di pubblica utilità; in quanto argomentato dalla Corte con modalità generiche e senza idonea correlazione alle caratteristiche del fatto e alla personalità del ricorrente.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile



2. Il primo motivo, attinente alla dedotta assenza di responsabilità penale con specifico riferimento alla condotta di cessione contestata al capo a) in concorso con il coimputato [REDACTED] è manifestamente infondato.

In punto di fatto, entrambe le sentenze di merito hanno dato atto delle circostanze emergenti dal verbale di arresto – pienamente utilizzabile in virtù della scelta del rito – dal quale era emerso che, sulla base delle dichiarazioni della [REDACTED] l'acquisto dello stupefacente era stato concordato per via telefonica con il [REDACTED] corroborando tale dato con il successivo rinvenimento, presso l'abitazione del ricorrente, di ulteriore stupefacente della medesima tipologia unitamente a materiale atto al confezionamento.

Per l'effetto, la valutazione finale dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di un concorso nella condotta di cessione appare pienamente conforme ai generali principi in tema di valutazione della prova senza che sia ravvisabile alcun profilo di illogicità.

3. Il secondo motivo, attinente alla dedotta inutilizzabilità (sempre in relazione alla condotta di cessione) delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] in quanto la stessa avrebbe dovuta essere escussa con le garanzie previste dall'art.64 cod.proc.pen., è manifestamente infondato.

A tale proposito, questa Corte ha difatti rilevato che sono utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, valutate in sede di successivo giudizio abbreviato), in qualità di persona informata dei fatti, dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di un uso non personale, dal momento che come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022, le sanzioni previste dall'art. 75, comma 1, T.U. stup., non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito di procedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19 D.B. contro Consob) (Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Rv. 284191 – 01; Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 261953 – 01).

4. Il terzo motivo, inerente all'omessa escussione di una persona presente al momento dello scambio di sostanza stupefacente, è – oltre che del tutto generico – inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., non essendo la relativa questione stata sollevata in sede di giudizio di appello.

La deduzione è comunque manifestamente infondata in punto di diritto, atteso che – nel caso, come quello di specie, di celebrazione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato non condizionato - non è deducibile come motivo di



ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo (Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. 276395 – 02; Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rv. 255566 – 01).

5. Il quarto motivo, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-*bis* cod.pen., è manifestamente infondato.

Atteso che i giudici di merito, con valutazione intrinsecamente logica, hanno valutato in senso negativo il dato dell'offensività della condotta desunto dal carattere organizzato dell'attività posta in essere dai coimputati.

Ricordando che la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, T.U. stup. (riconosciuta nel caso di specie) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo come avvenuto nella fattispecie in esame (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258 - 01).

6. Il quinto motivo, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-*bis* cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986;); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 01, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133



cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente); nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha valorizzato in senso negativo il dato rappresentato dal carattere organizzato dell'attività mentre, d'altra parte, già il Tribunale aveva evidenziato l'assenza di qualsiasi elemento di segno positivo tale da giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

7. Il sesto e ottavo motivo, unitariamente esaminabili in quanto attinenti alla concreta dosimetria della pena, sono manifestamente infondati.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851-01); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione della sanzione di gran lunga inferiore alla media edittale.

8. Il settimo e nono motivo, attinenti al diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sono manifestamente infondati in punto di diritto, al di là dell'erroneo richiamo normativo all'art.168-*bis* cod.pen., attinente al diverso istituto della messa alla prova.

Difatti, sulla base del vigente testo dell'art.598-*bis* cod.proc.pen., come modificato dall'art.2 del d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 (c.d. correttivo alla riforma Cartabia) e integralmente applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, è necessario – ai sensi del comma 4-*bis* - che l'imputato presti personalmente il consenso, sino alla data dell'udienza, all'applicazione della sanzione sostitutiva o, in caso di udienza non partecipata (come nel caso di specie), che il consenso sia prestato sino al termine di quindici giorni prima della stessa, ai sensi del comma 1-*bis*.

Nel caso in esame, la Corte ha dato atto che, pur essendo la richiesta di sostituzione stata avanzata in sede di motivo di appello, la stessa non era stata accompagnata dalla necessaria espressione del consenso da parte dell'imputato, con conseguente inammissibilità dell'istanza.



9. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/05/2026

Il Consigliere estensore
ATTILIO MARI

Il Presidente
ANDREA MONTAGNI

